



CITTÀ DI PALERMO

Settore Centro Storico

Gruppo contributi

REGOLAMENTO

**per la concessione di contributi a fondo perduto per il recupero degli immobili nel
Centro Storico di Palermo.**

Testo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.° 412 del 05/09/2001

Articolo 1

Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto per il recupero edilizio di immobili ubicati nel Centro Storico di Palermo.
2. I contributi sono assegnati alle unità edilizie, così come definite dall'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico (e visualizzate nella tavola 14), ed a quelle individuate nelle tavole dei singoli piani attuativi (Piani di Recupero e Particolareggiati).
3. Nell'erogazione del contributo è attribuita priorità assoluta alle unità edilizie fortemente degradate come individuate nella planimetria del Centro Storico approvata con Delibera di G.C. n.° 387 del 31/07/2000 e non oggetto di programmi operativi già posti in essere dall'Amministrazione comunale.
4. I contributi di cui al comma 1, non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 125 della L.R. 25/93 né con altri aventi per oggetto interventi di recupero delle stesse unità edilizie, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 5.
5. Non sono inoltre concedibili contributi ad unità edilizie per le quali siano stati già previsti contributi a fondo perduto e i cui proprietari risultino utilmente collocati in graduatorie di precedenti bandi, redatte in applicazione dell'art. 125 della Legge 25/93, e non siano stati già esclusi entro la data di approvazione del presente Regolamento, ad esclusione di quelli per i quali siano stati concessi importi inferiori al quindici per cento del costo dell'intervento approvato e proposto per il recupero dell'intera unità edilizia.

Articolo 2

Soggetti titolati a presentare istanza

1. Il contributo è assegnato all'intera unità edilizia, con le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli, ed è concesso:
 - a) all'Amministratore pro-tempore, incaricato con apposita delibera dai proprietari dell'unità edilizia, nel caso di condominio legalmente costituito;
 - b) al Rappresentante Legale nominato con apposita procura speciale sottoscritta in data antecedente alla domanda, nel caso di consorzi di proprietari di cui all'art. 11 della L.R. 71/78;
 - c) al Rappresentante Legale nominato con apposita procura speciale sottoscritta in data antecedente alla domanda, nel caso di più proprietari non riuniti in condominio o pro-indiviso, che complessivamente detengano in proprietà quote superiori al 50% del volume totale dell'unità edilizia per la quale si chiede il contributo;
 - d) al singolo proprietario, sia esso privato che rappresentante legale di società immobiliare, imprese edili, nel caso di unico soggetto che detenga in proprietà quote superiori al 50% del volume totale dell'unità edilizia per la quale si chiede il contributo.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 vengono in seguito indicati come beneficiari.

Articolo 3

Tipi edilizi e categorie di intervento

1. Il campo territoriale di applicazione del presente Regolamento è il Centro Storico di Palermo, come individuato dalla Variante Generale al P.R.G. di cui al D.A.R.T.A. n. 524 del 13/07/1993 e al D.A.R.T.A. n. 582 del 06/08/93.
2. I tipi edilizi, ammessi al contributo sono:
 - a) Per le zone normate dal Piano Particolareggiato Esecutivo, esclusivamente le tipologie di «catoio semplice e multiplo», «palazzetto», «palazzetto plurifamiliare» e «palazzo»;
 - b) Per le zone del centro storico normate da altri piani esecutivi, esclusivamente le unità a destinazione residenziale la cui realizzazione, catastalmente documentata, risalga a periodi antecedenti l'anno 1940;
 - c) I conventi che hanno già perso la funzione religiosa;
 - d) «Tipologia edilizia conseguente il piano regolatore Giarrusso» secondo le limitazioni di cui al successivo art. 4.
3. Sono ammessi al contributo esclusivamente gli interventi totali di «restauro» e/o «ristrutturazione», ed eventuali interventi di «ripristino parziale» nell'ambito del restauro o della ristrutturazione dell'intera unità e, limitatamente per le tipologie edilizie di cui alla lettera d) art. 3, comma due, gli interventi di restauro relativi alle coperture, ivi compresi gli impianti smaltimento acque meteoriche, nonché il restauro dei prospetti prospicienti su spazi pubblici. L'intervento di «ripristino parziale» è tale quando il ripristino riguarda un volume inferiore al 50% di quello dell'intera unità edilizia.
4. L'intervento si considera totale quando il restauro e/o la ristrutturazione riguardano o completano il recupero di tutte le parti comuni dell'intera unità edilizia.
5. Le unità edilizie come definite all'art. 1 comma 2, sono ammesse al contributo se almeno il 60% della superficie utile è destinata a residenza; tale limite è ridotto al 40% per le unità edilizie costituite da due sole elevazioni fuori terra.

Articolo 4

Importo dei contributi

1. Il Comune concede agli aventi diritto contributi a fondo perduto, nei limiti delle somme a tal fine disponibili, per interventi totali di restauro e/o ristrutturazione con restauro, ripristino delle facciate degli edifici, recupero delle coperture, consolidamento statico e risanamento delle strutture portanti quali fondazioni, murature portanti e strutture di scale e solai, nonché per il ripristino, l'adeguamento e/o la nuova realizzazione delle parti comuni degli impianti, ivi comprese le relative attrezzature quali: ascensori, autoclavi, centrali termiche, quadri elettrici se e in quanto componenti delle parti comuni e fatte salve le

- limitazioni di cui all'edilizia conseguente il piano regolatore Giarrusso di cui al comma tre del precedente articolo.
2. Sono escluse dal contributo le opere di finitura interna e gli impianti delle singole unità immobiliari, nonché tutte le opere realizzate con tecniche e materiali di intervento non ammessi dalla vigente normativa in materia di recupero dell'edilizia storica mentre restano comprese le opere derivanti da eventuali prescrizioni degli uffici del Genio Civile.
 3. L'importo massimo dei contributi concedibili è stabilito nella misura del 50% dell'importo dei costi delle opere analiticamente computati dal Tecnico progettista ed approvati dall'Ufficio Tecnico del Centro Storico con i limiti di cui al successivo comma 4.
 4. L'importo determinato ai sensi del precedente comma 3 non può in ogni caso superare lire 120.000, (Euro 61,97) per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperata, ridotto di un terzo per i volumi delle unità immobiliari per le quali non viene sottoscritta procura e/o assenso alle opere in progetto.
 - 4 bis Per gli interventi previsti nelle tipologie edilizie di cui all'art. 3, comma due, lettera d), l'importo massimo del contributo, determinato sempre ai sensi del comma tre del presente articolo, non potrà superare £. 150.000 (Euro 77,47) per ogni metro quadro di proiezione orizzontale delle coperture e proiezione verticale dei fronti su pubblici spazi, fino alla linea di gronda.
 5. L'importo massimo dei contributi concedibili, di cui ai commi precedenti, è da ritenersi comprensivo degli oneri accessori nella misura forfettaria del 15% distinta fra spese tecniche (5%), comprensive di I.V.A. e C.N.P.A.I.A., ed I.V.A. relativa ai lavori (10%).
 6. Il contributo di cui al presente articolo potrà essere concesso, limitatamente ad una sola unità edilizia per ogni proprietario in possesso di una quota di proprietà superiore al 50%; tale limitazione non si applica sulle richieste di contributo relative ad unità edilizie fortemente degradate di cui al precedente art. 1, comma 2.
 7. Il volume complessivo di progetto dell'intera unità edilizia, espresso in metri cubi, è definito da tutti gli spazi edificati calcolati, vuoto per pieno al filo esterno delle strutture perimetrali orizzontali, verticali ed inclinate (nel caso di coperture a falde) al netto delle opere di fondazione di sostegno delle terre dei cortili, delle chiostrine e degli spazi esterni .
 8. Il volume dell'unità immobiliare è definito dal prodotto della superficie utile, come definita dal D.M. 10 maggio 1977, n.° 801, per l'altezza dell'interpiano dell'unità immobiliare presa in considerazione.
 9. Opere oggetto di precedenti atti autorizzativi, realizzate in parti comuni dell'edificio successivamente al 13/07/1993 non potranno far parte del contributo erogabile ma potranno essere prese in considerazione ai sensi del comma 4 del precedente art. 3, al fine di dimostrare la totalità dell'intervento.
 10. Opere di somma urgenza, realizzate successivamente alla presentazione dell'istanza di contributi, possono essere ammesse al contributo a condizione che le stesse siano previste e contabilizzate nel progetto presentato e conformi allo strumento urbanistico.

11. Interventi come definiti al comma 3 del precedente art. 3 oggetto di Concessione/Autorizzazione già rilasciata dall'Amministrazione comunale in regime ordinario, possono essere ammessi a contributo qualora i lavori non abbiano avuto inizio.

Articolo 5

Criteria - Priorità

1. L'Amministrazione, al fine della concessione dei contributi e nei limiti delle risorse disponibili, procede alla redazione di due graduatorie di tutte le domande pervenute.
2. Una Graduatoria sarà relativa agli interventi di cui alle tipologie edilizie "conseguenti il Piano Regolatore Giarrusso" per le quali il contributo viene calcolato in relazione alla superficie. Per le stesse viene fatta riserva di una percentuale massima del 15% rispetto all'intero finanziamento economico. Le eventuali domande eccedenti tale riserva verranno poste fuori graduatoria.
3. L'altra Graduatoria comprenderà tutte le altre istanze, per le quali il contributo viene calcolato in relazione alla cubature.
4. Le Graduatorie attribuiranno priorità assoluta agli interventi riguardanti intere unità edilizie fortemente degradate come individuate al comma 3 del precedente articolo 1, secondo il loro ordine cronologico di spedizione. A tal fine farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante e a parità di data di spedizione saranno attribuite, nell'ordine, le seguenti priorità:
 - a) Domande relative ad unità edilizie la cui proprietà appartenga, per almeno il 60%, a cittadini residenti nel Centro Storico di Palermo da almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza di presentazione della domanda;
 - b) Domande relative ad unità edilizie per le quali viene sottoscritta, dai proprietari, procura e/o assenso alle opere previste in progetto per il maggior numero di metri cubi in relazione al volume complessivo dell'unità edilizia stessa.

Articolo 6

Presentazione della domanda - Allegati

1. Le domande di concessione del contributo devono essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata o postacelere del servizio postale statale, al seguente indirizzo: "**Municipio di Palermo - Ufficio del Centro Storico - Via Torremuzza, 20 - 90133 Palermo**", entro i termini stabiliti dal bando pubblicato all'Albo Pretorio. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
2. La domanda, predisposta secondo i modelli predisposti dall'Ufficio Centro Storico, dovrà essere redatta in bollo esclusivamente dai soggetti previsti dal precedente art. 2, lett. a), b), c) e d) e sottoscritta dagli stessi ai sensi della L. 127/97 e successive modifiche e integrazioni.

3. Sulla busta contenente la domanda il richiedente deve apporre il proprio nome e cognome, l'indirizzo e la seguente dizione: «Domanda per la concessione dei contributi per il recupero di immobili nel Centro Storico – I° bando».
4. Nella domanda, il richiedente deve espressamente dichiarare:
 - a) Il titolo che lo abilita, ai sensi del precedente art. 2, lett. a), b) c) e d), a presentare la domanda di contributi;
 - b) Il tipo di intervento richiesto;
 - c) Il volume progettuale dell'intera unità edilizia e la specifica dei volumi afferenti alle singole unità immobiliari e alle parti comuni;
 - d) L'importo totale dei lavori (espresso anche in Euro) previsti nel progetto al netto di I.V.A. e competenze tecniche;
 - e) La presenza o meno di proprietari imprenditori edili o società immobiliari e le rispettive quote di proprietà;
 - f) Che l'unità edilizia è ricompresa o meno fra quelle fortemente degradate, come definite al precedente art. 1 comma 3, e che per la stessa unità non sono stati richiesti né ottenuti altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;
 - g) Di impegnarsi a non richiedere contributi ad altri Enti per la stessa unità edilizia;
 - h) La quantità di superficie utile di proprietà di soggetti residenti nel Centro Storico nella unità oggetto di richiesta;
 - i) Le generalità del progettista incaricato.
5. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a) Procura speciale in originale contenente i seguenti dati obbligatori :
 - Elenco e generalità di tutti i proprietari che danno procura;
 - Elenco dei titoli di proprietà ed estremi dei singoli Atti di provenienza;
 - Dati catastali di tutte le proprietà;
 - Il procuratore nominato deve avere il mandato per potere richiedere, ricevere e gestire i contributi, per conto e nome di tutti i proprietari firmatari, per le finalità del regolamento, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei proprietari stessi;
 - Il procuratore nominato deve avere inoltre il mandato, dai proprietari delle unità immobiliari nelle quali si realizzano interventi interni, a potere richiedere la concessione o autorizzazione edilizia, per nome e conto dei proprietari stessi e sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti di quest'ultimi.
 - La procura deve comprendere il mandato, in favore del procuratore, ad essere l'unico soggetto abilitato, incaricato da tutti i proprietari firmatari, ad interloquire con l'Amministrazione comunale per quanto riguarda tutti gli aspetti amministrativi e tecnici (unitamente al progettista e al direttore dei lavori) della pratica di contributi, sollevando, l'Amministrazione comunale, da qualsiasi responsabilità nei confronti degli stessi.

- Detta procura dovrà essere sottoscritta dai proprietari dell'unità edilizia per la quale si richiede il contributo. Ove sia legalmente costituito il condominio, copia del verbale dell'assemblea condominiale, (asseverata da dichiarazione sostitutiva che la stessa è identica all'originale) con la quale è stata deliberata l'approvazione del progetto e delegato l'Amministratore pro-tempore a presentare la domanda di contributi;
- b) Copia conforme dei titoli di proprietà relativi alle singole unità immobiliari nelle quali si dovranno operare contestualmente interventi di ristrutturazione interna e/o restauro ovvero contratti preliminari di compravendita dell'immobile oggetto di contributo, purché tale contratto sia stato stipulato nelle forme di legge innanzi ad un notaio e nel contratto preliminare risulti espressamente l'assenso del proprietario a che il futuro compratore presenti istanza di concessione di contributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, ed istanza di concessione od autorizzazione edilizia;
 - c) Dichiarazione di assenso alla esecuzione dei lavori condominiali, sottoscritta da tutti i proprietari delle unità immobiliari costituenti l'unità edilizia e, nel caso di proprietari non riuniti in condominio, dichiarazione di impegno degli stessi ad eseguire i lavori condominiali senza pregiudizio per le proprietà private nelle quali non si interviene; dette dichiarazioni dovranno essere redatte secondo i modelli predisposti dall'Ufficio Centro Storico.
 - d) Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa edile o della società attestante che la stessa impresa o società non è sottoposta a provvedimenti restrittivi antimafia e non ha in atto procedure di fallimento, concordato in corso o dichiarazione di fallimento (nel caso di proprietà di imprese edili o società);
 - e) Progetto edilizio completo in due copie, conforme agli strumenti urbanistici attuativi del Centro Storico e alle Norme dei piani attuativi, redatto da professionista abilitato e costituito dagli elaborati tecnici, previsti dagli strumenti urbanistici attuativi del Centro Storico, così come specificati nelle Norme di Attuazione dei Piani Attuativi del Centro Storico di Palermo;
 - f) Scheda tecnico-economica redatta secondo i modelli predisposti dall'Ufficio Centro Storico contenente:
 - 1) generalità dei proprietari, numero delle unità immobiliari esistenti e di progetto relative all'unità edilizia;
 - 2) dati catastali delle singole unità immobiliari e l'elenco fabbricato dell'unità edilizia;
 - 3) calcolo del volume di progetto e dei volumi delle singole unità immobiliari;
 - 4) quadro economico dell'intervento;
 - g) Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi;
 - h) Computo metrico estimativo di tutte le opere previste ammissibili al contributo, in conformità ai commi 1 e 2, dell'art. 4 del presente Regolamento, redatto sulla base del prezzario Regionale OO.PP. vigente. Le categorie di lavoro non previste nel prezzario regionale, dovranno essere supportate da apposite analisi dei prezzi, con riferimento a quelle già redatte dall'Ufficio Tecnico del Centro Storico;
 - i) Due copie dell'elenco degli elaborati ed allegati sottoscritto dal richiedente.
Qualora l'istanza di contributi faccia riferimento ad interventi come definiti al comma 11 dell'art. 4 gli elaborati di cui al precedente punto e) potranno non essere allegati all'istanza.
6. Dalla graduatoria per la concessione dei contributi saranno escluse:

- a) Le domande pervenute oltre i termini previsti dal bando o non spedite tramite il servizio postale statale;
- b) Le domande con firma non conforme ai sensi del precedente comma 2 o prive di firma;
- c) Le domande che presentino la mancanza di anche uno solo degli allegati prescritti dal precedente comma 5, o contenenti dichiarazioni dolosamente infedeli;
- d) Le domande con procura speciale carente di anche uno solo dei dati obbligatori previsti al precedente art. 6, comma 5, lett. a;

Dell'esclusione sarà comunque data comunicazione all'interessato.

Articolo 7

Procedimento per la concessione del contributo - Acquisizione dei pareri

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione prevista dal precedente art. 6, il Responsabile del procedimento svolge l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento previsto per legge o necessario per il completo esame della documentazione prodotta, dandone comunicazione ai soggetti interessati ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 10/91.
2. Il Responsabile del procedimento valuta ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10/91 le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento concessorio ed esegue tutti gli adempimenti necessari per l'istruttoria fino all'emanazione dei provvedimenti definitivi.
3. Il Responsabile del procedimento per una sola volta può sospendere l'istruttoria della pratica assegnando al richiedente 20 giorni per eventuali chiarimenti relativi alla domanda o al progetto presentato.
4. Entro 60 giorni dalla Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria il Responsabile del procedimento si attiva per la Determinazione di concessione del contributo per ogni intervento utilmente collocato e secondo l'ordine di graduatoria, previa acquisizione dei pareri tecnici di competenza, eventualmente facendo ricorso a conferenze di servizi ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10/91.
5. Nel caso in cui il progetto non risulti conforme a legge o alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici e non ottenga i prescritti pareri se ne dà notizia al soggetto interessato assegnando 30 giorni per l'adeguamento del progetto; decorso inutilmente tale termine si procede alla esclusione della domanda dal contributo.

Articolo 8

Concessione - Liquidazione - Revoca

1. Entro 30 giorni dall'ultima approvazione tecnica del progetto e del computo metrico estimativo, il Responsabile del procedimento determina e comunica ai beneficiari l'importo del contributo erogabile. Il

rilascio della concessione/autorizzazione edilizia resta subordinato al pagamento degli oneri concessori previsti per legge, se dovuti, dei diritti di segreteria e delle tasse di trascrizione.

2. Per l'erogazione del contributo il richiedente dovrà produrre polizza fideiussoria in favore del Comune rilasciata da Istituto bancario o Istituto assicurativo autorizzato dall'ISVAP all'esercizio del ramo cauzione, a totale copertura dell'importo concesso, per la durata di almeno tre anni, eventualmente rinnovabile; tale polizza sarà svincolata dal Comune solo a seguito della verifica finale di conformità dei lavori all'atto concessorio rilasciato, eseguita da parte dell'Ufficio Tecnico del Centro Storico. L'erogazione del contributo è subordinata al rilascio del Nulla Osta del Genio Civile, ove prescritto.
3. L'inizio dei lavori è subordinato alla trasmissione all'Ufficio Tecnico del Centro Storico di apposita certificazione sottoscritta, ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche, dal Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice dei lavori, attestante che l'Impresa stessa non si trova nelle condizioni ostative di cui alle lett. a), c), d), e), f), g) e h) del comma 4, dell'art. 1, della Legge Regionale 21/98 e successive modifiche, nonché alla redazione del crono-programma dei lavori.
4. Entro 30 giorni dalla certificazione redatta dalla D.L., attestante il concreto inizio dei lavori, si procederà, con determinazione dirigenziale, all'erogazione dell'anticipazione del contributo assegnato nella misura del 20%.
5. Il restante 80% dell'importo assegnato sarà erogato con due successive determinazioni:
 - a) La prima, relativa al 40% dell'importo assegnato, verrà emessa entro 30 giorni dalla trasmissione del primo S.A.L., che certifichi l'effettiva realizzazione del 50% delle opere ammesse a contributo con riferimento all'importo totale del progetto approvato;
 - b) La seconda, relativa al restante 40% dell'importo assegnato, verrà emessa entro 30 giorni dal fine lavori, dietro presentazione dello stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori, ed asseverato mediante perizia giurata attestante il completamento delle opere, la loro regolare esecuzione e la conformità delle stesse all'atto concessorio rilasciato.
6. I singoli S.A.L., ai fini della erogazione, dovranno essere redatti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, il quale dovrà dichiarare inoltre che le prestazioni professionali ed i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo le quantità attestate.
7. Ogni S.A.L. dovrà essere accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori, ai sensi della L.15/68 e successive modifiche, attestante che la stessa Impresa risulta in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL e CEPIMA; nel caso di lavori eseguiti in economia la citata dichiarazione dovrà essere redatta dai lavoratori autonomi che eseguono i lavori stessi.
8. Eventuale motivata sospensione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto entro dieci giorni all'Ufficio Tecnico del Centro Storico; la ripresa dei lavori dovrà essere comunicata entro i tre giorni successivi e dovrà essere accompagnata dal nuovo crono-programma.

9. La sospensione ingiustificata dei lavori protrattasi per oltre tre mesi determina la revoca immediata del contributo concesso e il recupero delle somme erogate mediante escussione della polizza fideiussoria.
10. I lavori oggetto di contributi devono essere conclusi nel periodo di validità della concessione/autorizzazione (tre anni) il mancato rispetto di tale termine implica la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme erogate mediante escussione della polizza fideiussoria.
11. L'Ufficio Tecnico del Centro Storico ha facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, accertamenti a campione verificando l'esecuzione dei lavori e la rispondenza degli stessi agli atti concessori e contabili approvati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza sui cantieri mobili (L.494/94). L'accertamento di irregolarità tecnico-contabili o inadempienze implica l'immediato deferimento all'Ordine Professionale del Direttore dei Lavori e, nei casi specifici, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria e la revoca del contributo concesso con il recupero delle somme erogate mediante escussione della polizza fideiussoria

Art. 9

Norme finali

1. Con specifico avviso ed adeguato anticipo rispetto i termini di scadenza del bando, l'Amministrazione provvederà a predisporre una campagna promozionale per informare i cittadini dei contenuti del Regolamento, dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui ai precedenti articoli.
2. Per quanto non prescritto dal presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
3. L'Ufficio del Centro Storico, al fine di agevolare la presentazione delle istanze dai parte dei richiedenti, predisporrà appositi modelli, schemi e fac-simili nel rispetto del presente Regolamento relativi a domande, dichiarazioni ed elaborati tecnici da presentare per la concessione dei contributi.